

Holding, legittime finalità economiche e abuso del diritto

Luca Miele

13 ottobre 2026 – Marina di Ascea



I beni posseduti tramite società di pura gestione

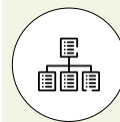
Quali vantaggi fiscali????

Nel caso in cui una o più persone fisiche ricorrano a una società non per svolgere una attività economica organizzata in forma d'impresa riconducibile ad uno dei settori di cui all'art. 2195 c.c., bensì per svolgere **attività di pura gestione dei propri asset patrimoniali** mobiliari o immobiliari **senza organizzazione d'impresa** per lo svolgimento di tale attività, questa scelta costituisce comunque un utilizzo fisiologico dello strumento giuridico della società commerciale di persone o di capitali, oppure è un **utilizzo distorto?**



Art. 2247 c.c.

Utilizzo di una forma societaria lucrativa, in tutte le sue configurazioni, per l'esercizio di qualsivoglia «**attività economica allo scopo di dividerne gli utili**»



Attività di mero godimento dei soci

Cosa diversa è il caso di società che vengono utilizzati non già per svolgere, senza organizzazione d'impresa, una attività economica di pura gestione, a scopo di profitto, ma a mero vantaggio dei soci/familiari (**società di mero comodo per i soci persone fisiche**).



Eventuali vantaggi fiscali

I vantaggi fiscali che derivano dall'attività economica di pura gestione a **scopo di profitto**, senza organizzazione d'impresa, sono in linea generale del tutto «naturali»



Partecipazioni societarie possedute da «holding statiche»

Nel caso di partecipazioni societarie possedute da «**holding statica**» società commerciale, il vantaggio fiscale non riguarda tanto la possibilità di dedurre costi o di detrarre IVA sugli acquisiti di beni e servizi....



Vantaggi fiscali: deduzione di costi, detraibilità IVA

Il vantaggio, in caso di possesso «indiretto» mediante una società anziché di possesso «diretto» da parte di una persona fisica, è nel diverso regime fiscale (reddito d'impresa e IVA)



Partecipazioni societarie possedute da «holding statiche»

...così come non è tanto quello di scongiurare una **mera gestione di comodo** del bene per il godimento da parte dei soci persone fisiche....

Holding statiche e abuso del diritto

Vantaggi fiscali che possono discendere dal possesso di partecipazioni societarie da parte di «holding statiche»



L'imponibilità ai fini IRES dei dividendi incassati dalla società di capitali holding statica solo nella misura del 5%, con conseguente prelievo alla fonte sul dividendo lordo pari **all'1,2%**, anziché nella misura del 26% applicabile in caso di percipiente diretto il socio persona fisica



Nel caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione, con i requisiti della PEX ex art. 87 TUIR, l'imponibilità ai fini IRES della plusvalenza realizzata solo nella misura del 5%, con conseguente prelievo sulla plusvalenza pari all'1,2%, anziché nella misura del 26% di imposizione sostitutiva applicabile in caso di realizzo diretto da parte del socio persona fisica



Si tratta di vantaggi di **natura meramente transitoria** in quanto si riassorbono con la distribuzione dei dividendi dalla società di capitali holding ai soci persone fisiche. Dividendi che corrispondono a quelli percepiti dalle sottostanti società partecipate e/o derivanti dalle plusvalenze realizzate.

Centrale il destino dei dividendi erogati alla holding statica

Mancata distribuzione

La mancata distribuzione ai soci persone fisiche degli utili corrispondenti ai redditi esenti al 95% consolida un vantaggio fiscale che non è tale solo fino a quando mantiene la sua natura transitoria, legata al tecnicismo fiscale della neutralizzazione della doppia imposizione IRES sui redditi prodotti dalle società di capitali

Vantaggio fiscale

La mancata distribuzione diventa un vantaggio fiscale nell'istante in cui gli **utili vengono mantenuti** per orizzonti temporali di **medio-lungo** periodo mediante condotte di mero trattenimento volte a **differire sine die** il prelievo fiscale in capo ai soci persone fisiche

Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025

Tra i vantaggi fiscali, di cui occorre verificare la natura indebita, possono rientrare anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo

Holding statiche e abuso del diritto

Perché è così centrale il **destino dei dividendi** erogati alla holding?

Non può non ricordarsi che:

- La distribuzione ai soci costituisce, infatti, il destino naturale degli utili che vengono conseguiti da una società, posto che il **contratto di società** è lo strumento giuridico mediante il quale «due o più persone conferiscono beni o servizi per **l'esercizio in comune di un'attività economica** allo scopo di **dividerne gli utili**» (art. 2247 c.c.);
- E' palese, o dovrebbe esserlo, che il vantaggio fiscale, rappresentato dal rinvio della tassazione, non è tale se gli utili non pervengono nella disponibilità dei soci persone fisiche perché vengono **reinvestiti dalla società holding** (assunzione di altre partecipazioni, svolgimento di attività imprenditoriali o anche di pura gestione);
- La mancata distribuzione ai soci, perdurante nel tempo, di liquidità generata dai dividendi e plusvalenze, tassate all'1,2%, e l'**investimento in tesoreria o investimenti tipici di gestioni patrimoniali** cui i singoli soci potrebbero affidarsi **a livello individuale**, presta il fianco a speculazioni sulla natura indebita del vantaggio fiscale;
- Attenzione quindi alle operazioni di **conferimento di partecipazioni** in regime di realizzo controllato a favore di società di capitali che si limita poi a una gestione statica della partecipazione (o addirittura al suo realizzo in PEX), senza distribuire dividendi ai soci e senza investire la liquidità in altri beni.
- Contestazione di abuso tanto più legittima quanto più la liquidità è utilizzata per **scopi personali** o familiari (forme di utilizzo di comodo dei soci)

Holding statiche e abuso del diritto

Le **valide ragioni extra-fiscali** non marginali

Anche qualora si convenisse sulla natura indebita del vantaggio fiscale derivante dal differimento sine die del prelievo fiscale su dividendi e plusvalenze, restano numerosi fattori da valutare, caso per caso, ai fini della sussistenza di quelle **valide ragioni economiche non marginali** che consentono di scongiurare l'assenza di sostanza economica della complessiva condotta, dimostrando che la medesima non è stata finalizzata essenzialmente a conseguire l'indebito vantaggio fiscale.

- **volontà di concentrare** in capo alla holding una pluralità di partecipazioni possedute dal conferente, oppure previsione di assumere nuove partecipazioni con l'obiettivo di prestare assistenza finanziaria (finanziamento del gruppo) ed eventualmente una **direzione unitaria e un coordinamento strategico di una o più funzioni**;
- **volontà** di avviare una **attività economica organizzata in forma d'impresa**, mettendo I flussi finanziari derivanti dal possesso delle partecipazioni a supporto dello sviluppo di attività economiche;
- **volontà** di procedere al **successivo trasferimento a terzi** di parte della partecipazione nella società holding conferitaria (ingresso di nuovi soci, donazione a favore di familiari per l'avvio del processo di passaggio generazionale, senza però frazionare la partecipazione nella società operativa, la cui gestione rimane unitaria in capo alla holding).

Holding statiche e abuso del diritto

Le valide **ragioni extra-fiscali** non marginali

E' chiaro che, se, nonostante una o più di queste valide ragioni extra-fiscali non marginali, eventualmente anche esplicitate con adeguata enfasi nell'atto di conferimento della partecipazione societaria e di costituzione della società conferitaria holding, l'evoluzione concreta è che la società conferitaria rimane, per anni, una holding statica mentre i **flussi di cassa vengono «parcheggiati»** in una mera gestione di tesoreria non strumentale ad attività economiche, diventa opportuno **essere in grado di documentare i tentativi**:

- di investire in altre partecipazioni in altre società partecipate, al fine di esercitare su di esse attività di direzione e coordinamento (trasformazione della holding statica in holding di direzione e coordinamento);
- di avviare altre attività economiche d'impresa (es: trasformazione di una holding statica in holding mista);
- di far entrare altri soci nella compagine societaria della holding per finalità di realizzo di passaggio generazionale;
- le ragioni per cui non sono andati a buon fine.

A maggior ragione se l'evoluzione concreta, successiva al conferimento della partecipazione societaria per la costituzione della conferitaria holding, è quella del **realizzo della partecipazione**.

Holding statiche e abuso del diritto

L'assenza di valide **ragioni extra-fiscali** non marginali

ATTENZIONE

ASSOHOLDING (27 aprile 2026)

- esiste una società, ma non esiste una regia, non ci sono delibere sostanziali, non c'è una pianificazione patrimoniale, non c'è un coordinamento effettivo delle partecipazioni (la holding esiste solo sulla carta);
- assenza di governance. Statuti generici, clausole non personalizzate, mancanza di patti, assenza di regole tra soci o rami familiari. Una holding nata per governare che non governa produce complessità, non ordine;
- mancanza di sostanza economica: una società che non svolge attività riconoscibile, non prende decisioni, non documenta flussi e non coordina realmente il gruppo resta esposta;
- la holding non si difende solo nell'atto costitutivo o nello Statuto. Si difende anche nelle scritture, nei verbali, nei contratti, nelle causali, nei movimento di liquidità, nella coerenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene fatto (incoerenza tra Statuto e comportamento effettivo).

Holding statiche e abuso del diritto

Doppia imposizione - rimedio

L'effetto della contestazione di abuso del diritto è il **recupero a tassazione del 26% di ritenuta alla fonte IRPEF** (più gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie) che avrebbe trovato applicazione se la holding statica non avesse trattenuto gli utili, corrispondenti ai dividendi erogati dalla società partecipata, essenzialmente per finalità di conseguimento dell'indebito vantaggio fiscale.



E' corretto ritenere che l'inevitabile corollario di un accertamento antiabuso di questo tipo sia che le riserve di utili della società holding sulle quali viene commisurato il prelievo IRPEF del 26% possano essere riclassificate ai fini fiscali alla stregua di riserve di capitali, formate con apporti dei soci posto che, diversamente, all'atto della loro materiale distribuzione verrebbero nuovamente assoggettate a prelievo IRPEF che hanno già subito in virtù dell'accertamento antiabuso ex art. 10-bis della legge 212/20000.

Holding statiche e abuso del diritto

La prassi di Agenzia

RISPOSTA A INTERPELLO 155/2026 – rischio di un vincolo sulla destinazione della liquidità

Conferimento a realizzato controllato ex art. 177, co. 2, TUIR: **conferitaria già posseduta dal conferente persone fisica**

- Assenza di aumento di capitale sociale della conferitaria, mediante imputazione dell'intero valore – corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita – a riserva di patrimonio netto.
- Il socio vanta anche **crediti nei confronti della conferitaria** per finanziamenti erogati personalmente negli anni precedenti
- Una parte della liquidità proveniente dai futuri dividendi della società operativa (scambiata) potrebbe essere utilizzata per il rimborso del finanziamento
- Il giudizio anti abuso è positivo per il contribuente a **condizione che le risorse derivanti dai dividendi della società conferita siano effettivamente re-impiegate nell'attività imprenditoriale**; qualora, invece, tali risorse siano destinate al rimborso dei finanziamenti del socio, potrebbe configurarsi una violazione della ratio dell'art. 177, co. 2 e quindi una fattispecie indice di abusività
- **La liquidità derivante dai dividendi della società operativa dovrebbe essere destinata in via solo residuale al rimborso dei finanziamenti soci**

Holding statiche e abuso del diritto

Giurisprudenza

Cassazione – ORDINANZA n. 25383 del 2026 (sette ordinanze gemelle) – sezione Lavoro

Imponibile previdenziale dei soci di srl iscritti alla gestione artigiani e commercianti – il socio deve contribuire soltanto sulla quota di reddito a lui imputata ai fini IRPEF, restando esclusi dalla base imponibile gli utili accantonati a riserva non distribuiti



«20 – A diverse conclusioni non induce l'esigenza di reprimere l'impiego strumentale e distorto dell'accantonamento degli utili. La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intento fraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non è necessariamente influenzata dalle scelte dell'obbligato e/o dal suo ruolo apicale nella compagine societaria. Per altro verso, l'asserita finalità antielusiva non giustifica l'individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto alla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.»